



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Sicurezza Stradale e Traffico

Prot.n. **OR.2010.524** del 30.06.2010  
**PG.2010.290925** del 30.06.2010

Venezia, 30 giugno 2010

**Oggetto:** Disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione musicale denominata "Heineken Jammin' Festival", che si svolgerà a Mestre - Venezia dal 3 al 10 giugno 2010 - Ordinanza Dirigenziale.

### IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** che dal 3 al 10 luglio 2010 si svolgerà a Mestre (VE), presso il Parco di San Giuliano, la manifestazione musicale denominata "Heineken Jammin' Festival", che richiamerà un numeroso pubblico di spettatori tale per cui le strade adiacenti all'area della manifestazione saranno interessate da intensi flussi di traffico veicolare e pedonale;

**Ritenuto** necessario adottare adeguate misure volte a disciplinare la circolazione stradale nelle aree direttamente o indirettamente interessate dalla manifestazione e di garantire nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;

**Visto** il protocollo tra le Direzioni del Comune di Venezia n. 106296 del 07.03.2007 ;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 401 del 25.03.2010 – HJF edizione 2010 Parco di San Giuliano;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 495 ;

**Visto** il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

### ORDINA

**A.** Nei giorni interessati dalla manifestazione denominata "Heineken Jammin' Festival" la circolazione e la sosta dei veicoli nelle arterie stradali sotto indicate avverrà secondo il seguente schema:

**1. Via San Giuliano.** Dalle ore 18.00 di venerdì 2 luglio 2010, alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito e di sosta (00.00-24.00), con rimozione forzata del veicolo, su ambo i lati di Via San Giuliano, nel tratto compreso tra la rotatoria omonima e il terminal di Punta San Giuliano. Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli di soccorso, di pronto intervento, degli organi di polizia, carro attrezzi, dei servizi pubblici essenziali, veicoli per il trasporto di medicinali, veicoli del trasporto



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Sicurezza Stradale e Traffico

pubblico di linea e non di linea (taxi e noleggio con conducente), i veicoli commerciali per le sole operazioni di carico e scarico all'interno dell'area interessata dai divieti e limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento delle predette operazioni purchè queste avvengano entro le ore 17.00, i veicoli al servizio di persone diversamente abili di cui all'art. 188 comma 1 del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada limitatamente allo svincolo che consente l'accesso al parcheggio loro riservato (porta Blu) e i veicoli dei soci delle associazioni sportive, nonché dei titolari, dipendenti e clienti di attività commerciali che hanno sede in loco, per il solo accesso alle aree di sosta esterne alla viabilità comunale, i veicoli dell'organizzazione della manifestazione "Heineken Jammin' Festival" identificabili con apposito contrassegno. E' consentito il transito dei velocipedi per l'imbarco ACTV.

**2. Viale San Marco.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito e di sosta (00.00-24.00) con rimozione forzata del veicolo, su ambo i lati di viale San Marco, nel tratto compreso tra via Sansovino e i raccordi di San Giuliano. L'arteria sarà chiusa fisicamente mediante l'utilizzo di barriere tipo new jersey in corrispondenza degli svincoli di San Giuliano. La chiusura sarà adeguatamente preavvisata con l'apposito segnale di strada senza uscita posizionato lungo viale San Marco all'intersezione con via Boerio nonché, posizionando in corrispondenza del medesimo incrocio, il segnale di direzione obbligatoria a sinistra

**3. Via Forte Marghera.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito e di sosta (00.00-24.00) con rimozione forzata del veicolo, su ambo i lati di via Forte Marghera, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Ancona e il civico numero 10 di via Forte Marghera, nonché dall'intersezione con l'accesso al quartiere Aretusa/via Romanin ai raccordi di San Giuliano. E' consentito il solo transito dei veicoli per accedere all'area di parcheggio realizzata nei pressi del Forte espressamente autorizzati dai gestori del parcheggio con accesso dall'intersezione via Forte Marghera/via Sansovino. Per agevolare l'accesso al parcheggio sarà predisposta un'apposita corsia di canalizzazione la cui sorveglianza sarà a carico di A.S.M. S.p.A. Viene inoltre istituito il parcheggio per i bus turistici (diretti alla manifestazione) in ambo i lati della predetta via Forte Marghera dal civico n. 10 all'intersezione con l'accesso al quartiere Aretusa/via Romanin. E' fatto obbligo alla società ASM S.p.A. di garantire che le soste dei bus turistici avvengano senza intralciare i passi carrai ivi esistenti e nel rispetto delle norme del codice della strada con particolare riferimento alle distanze dalle intersezioni. Al fine di garantire la circolazione dei veicoli in sicurezza dovranno essere ricavate n. 2 corsie di marcia realizzate mediante l'installazione di opportuni delineatori di corsia o sistemi analoghi. Le modifiche dovranno essere opportunamente presegnalate da opportuna segnaletica secondo gli schemi di cui al D.M. 10/07/2002. Viene altresì istituito il divieto di fermata nello slargo/rotatoria realizzata dai bracci di adduzione alle vie Romanin e Quartiere Aretusa.

**4. Area delimitata dalle vie Vespucci, San Giuliano (raccordi), Forte Marghera, Sansovino.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Sicurezza Stradale e Traffico

sulle strade esistenti all'interno dell'area delimitata da via Vespucci, via Forte Marghera (con le deroghe di cui al punto precedente), via Sansovino e dai raccordi di San Giuliano.

**5. Via Porto di Cavergnago.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di accesso in via Porto di Cavergnago con provenienza da via Orlanda. Negli stessi orari è istituito, inoltre, il divieto di sosta (00.00 -24.00) con rimozione forzata del veicolo su ambo i lati di via Porto di Cavergnago (nel tratto compreso tra la SS n. 14 - via Orlanda e l'intersezione con la SR n. 14 - via Martiri della Libertà), di via Vendramin, via Salmasi, via Bellocchio, Mutinelli e di Largo Tricolore. Dalle ore 23.00 alle ore 02.00 e comunque fino al termine del deflusso degli spettatori, è istituito il divieto di transito in via Porto di Cavergnago, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vendramin e l'intersezione con Via Orlanda. Il deflusso dei veicoli sarà effettuato per i veicoli in sosta al parcheggio Taliercio passando a nord del palasport in direzione dell'intersezione con la SR.14, e per i veicoli in sosta al parcheggio Pasini 1 con obbligo di svolta a sinistra in via Porto di Cavergnago sempre in direzione della S.R. 14. L'intero flusso veicolare sarà quindi indirizzato verso Treviso.

**6. Via Pertini.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito e di sosta in via Pertini e nelle adiacenti vie laterali (Gavagnin, Ponti, Vian, Carrer, Camporese e Gagliardi). In deroga al divieto di transito gli organi di Polizia Stradale dalle ore 23.00 dei giorni citati e in ogni caso di necessità, dovute al blocco della circolazione in via Orlanda (in direzione di Trieste), potranno disporre deviazioni per la suddetta via Pertini realizzando un by-pass utilizzando le seguenti vie: viale Vespucci, via Pertini, via Porto di Cavergnago e via Martiri della Libertà (SR n. 14) con direzione obbligatoria verso nord (Treviso).

**7. Strada hotel Russott.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito e di sosta (00.00-24.00) con rimozione forzata del veicolo, su ambo i lati, nel tratto di strada (privo di denominazione toponomastica) che fiancheggia l'hotel "Russott" che congiunge via Orlanda all'accesso del canile comunale. Sono esclusi dal solo divieto di transito i veicoli dei dipendenti dell'hotel "Russott" e dei clienti dello stesso albergo muniti di prenotazione, carro attrezzi, i veicoli dei volontari/dipendenti e dei visitatori del canile comunale, i veicoli di soccorso, di pronto intervento, degli organi di polizia, dei servizi pubblici essenziali, del trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), i veicoli dell'organizzazione della manifestazione "Milano Concerti" identificabili con apposito contrassegno.

**8. Via Ponte di Pietra.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di mercoledì 7 luglio 2010 e dalle ore 00.00 di sabato 10 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010, è istituito il divieto di transito e di sosta (00.00-24.00) con rimozione forzata del veicolo su ambo i lati in via Ponte di Pietra.

**9. Eccezioni.** Dal divieto di cui ai precedenti punti 2 - 3 - 4 - 5 - 8 e 6 (con accesso dalle intersezioni di via Sansovino con via Forte Marghera e viale San Marco per coloro che devono accedere alle aree di cui ai punti 2 - 3 e 4), sono esclusi i veicoli dei residenti, domiciliati, titolari di posto auto nelle aree interessate dal divieto al solo fine di raggiungere le rimesse, le aree private di parcheggio e gli



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Sicurezza Stradale e Traffico

stalli di sosta regolarmente istituiti posti al di fuori della carreggiata; i veicoli di soccorso, di pronto intervento, carro attrezzi, degli organi di polizia, dei servizi pubblici essenziali, del trasporto pubblico di linea e non di linea (taxi e noleggio con conducente), i veicoli commerciali (per le sole operazioni di carico e scarico all'interno dell'area interessata dai divieti e limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento delle predette operazioni), i veicoli al servizio di persone diversamente abili di cui all'art. 188 comma 1 del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada.

**10. Viale Stazione.** Dalle ore 00.00 di sabato 3 luglio 2010 alle ore 06.00 di domenica 11 luglio 2010 è istituito il divieto di sosta (00.00-24.00) e di fermata con rimozione forzata del veicolo, in viale Stazione sul lato destro con provenienza da via Trento in direzione di via Cappuccina, nel tratto compreso tra l'accesso all'area taxi in P.le Favretti e il capolinea degli autobus Actv n. 20 e 21 adiacente al Bicipark. Nel tratto in parola, l'area resa disponibile sarà utilizzata per lo stazionamento degli autobus ACTV. Nell'area indicata è istituita la fermata del bus navetta a servizio della manifestazione.

- B.** Allo scopo fornire le opportune informazioni ai numerosi utenti del festival e conseguentemente rendere maggiormente fluida la circolazione dei veicoli, la ditta ASM S.p.A, è autorizzata ad installare, nel rispetto delle norme del codice della strada, tutta la segnaletica relativa ai parcheggi istituiti ad hoc e comunque utilizzati per la manifestazione in oggetto nonché quella di indirizzamento ai parcheggi da chiunque gestiti. Al termine della manifestazione la ditta in parola dovrà disinstallare la segnaletica apposta.
- C.** La Polizia Municipale è autorizzata, previa verifica delle condizioni viarie, in luogo della chiusura di alcune arterie stradali, a predisporre un servizio di Safety Car al fine di garantire un flusso veicolare ad una velocità consona alle condizioni di luogo, di traffico pedonale e di visibilità al fine di garantire la sicurezza dei pedoni che affollano le vie d'esodo dalla sede della manifestazione.
- D.** Qualora si dovesse rendere necessario al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, la Polizia Municipale di Venezia, potrà istituire obblighi/divieti e/o di deviazioni temporanee del traffico. Ha facoltà, inoltre, di impedire il transito di veicoli e/o persone mediante l'utilizzo di transenne o altre barriere fisiche.
- E.** La Polizia Municipale, in deroga al presente provvedimento, potrà concedere a determinate categorie di veicoli, ulteriori deroghe qualora se ne ravvisi la necessità per il buon andamento dei servizi di viabilità connessi alla manifestazione.
- F.** Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
- G.** La presente ordinanza avrà efficacia e sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, compresa quella di preavviso necessaria a rendere noti obblighi e divieti da installarsi in modo coerente al precetto. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi od oscurati. I segnali collocati in esecuzione della presente ordinanza dovranno essere corredati dagli appositi pannelli integrativi riportanti gli orari dei divieti previsti. La collocazione



## Corpo di Polizia Municipale

Servizio Sicurezza Stradale e Traffico

della segnaletica sarà curata dalla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori. Dell'avvenuta installazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Direzione Mobilità e alla Direzione Polizia Municipale.

- H. Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada sono incaricati dell'osservanza della presente.
- I. L'ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15. consecutivi e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia "[www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)".
- J. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- K. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Venezia, 29 giugno 2010

Il Comandante Generale  
Dott. Luciano Marini

Responsabile Istruttoria: Comm. Capo Stefano Carestiato  
Responsabile Procedimento: Dott. Luciano Marini